

Publicato il 27/04/2018

N. 01140/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01343/2017 REG.RIC.

 logo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1343 del 2017, proposto da:
C.N. Costruzioni Generali S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Felice
Ingravalle, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Massimo
Colicchia in Milano, piazza Velasca, 4;

contro

Metropolitana Milanese S.p.A. - Mm spa, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato
Lorenzo Lamberti, con domicilio eletto presso il suo studio in
Milano, Piazzale Cadorna 4;

nei confronti

Consorzio Stabile Pedron, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio
Domenichelli, Alessandro Righini, Riccardo Maria Zanchetta, con

domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Milano, via Francesco De Sanctis 33;

per l'annullamento

previa sospensione

- della nota prot. n. PG/23395 – GVS/494 dell'08.05.2017, a firma del Responsabile Gestione Gare, Verifiche e Subappalti della “M.M. S.p.a.”, recante l'esclusione della società ricorrente dalla gara indetta dalla resistente per “Accordo Quadro con unico operatore economico finalizzato alla stipula di specifici contratti per l'esecuzione di interventi volti al recupero unità sfitte del patrimonio ERP per ridurre sensibilmente il fabbisogno e disagio abitativo in attuazione del piano nazionale previsto dall'art. 4, legge n. 80/2014, ai sensi della D.G.R. 14 maggio 2015 – n. 3577 – tipologia B.1 (CUP B44B16000030006, CIG. 6856978D3D, n. gara simog 6563799) Gara APP 57/2016”.

- della nota prot. PG/11483 GVS/243 del 20.03.2017, con cui la S.A. notiziava la “CN Costruzioni Generali s.r.l.” de “l'avvio del procedimento di esclusione”, chiedendole giustificazioni sulla congruità dell'offerta;

- tutti i verbali di gara e/o atti e/o pareri resi dalla S.A. nell'ambito del sub procedimento di anomalia dell'offerta avviato nei confronti dell'odierna ricorrente;

- l'aggiudicazione definitiva disposta nei confronti del “Consorzio Stabile Pedron”;

- la nota prot. n. PG/28713- APC-APP/1004 del 01.06.2017, con cui la M.M. s.p.a significava alla ricorrente l'anzidetta aggiudicazione, nonché, ove occorra, per la declaratoria

d'inefficacia del contratto d'appalto stipulando con l'odierna controinteressata nelle more del presente giudizio;
per l'accertamento del diritto
della ricorrente ad essere riammessa alla gara in parola e, conseguenzialmente, ad essere dichiarata aggiudicataria dell'appalto di cui è causa e del conseguente diritto a subentrare nel contratto eventualmente stipulato nelle more del giudizio;
nonché, in via ulteriormente subordinata, per la condanna della S.A. al risarcimento per equivalente monetario del danno in favore di “Costruzioni Generali s.r.l.”, quale conseguenza della gravata ed illegittima esclusione e della perdita della commessa da parte della ricorrente, avuto riguardo al danno emergente ed al lucro cessante, nonché al mancato utile che le sarebbe derivato, ed in ogni caso nella misura di legge e di diritto, da determinare anche in via equitativa, in misura non inferiore al 10 % del valore dell'appalto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consorzio Stabile Pedron e di Mm S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2018 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

C.N. Costruzioni Generali S.r.l. impugna i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili e ne chiede l'annullamento.

Contestualmente chiede sia la dichiarazione di inefficacia del contratto medio tempore stipulato dalla stazione appaltante, con domanda di subentro nella gestione del rapporto in itinere, sia la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno.

Si costituiscono in giudizio Metropolitana Milanese S.p.A. e il Consorzio Stabile Pedron, eccependo l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del ricorso avversario, di cui chiedono il rigetto.

Con ordinanza depositata in data 21 luglio 2017, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare formulata dalla ricorrente.

Le parti depositano memorie e documenti.

All'udienza del 7 febbraio 2018, la causa viene trattenuta in decisione.

DIRITTO

1) Dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che: a) con bando di gara n. 57/2016, Metropolitana Milanese spa (MM S.p.A.) indiceva una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico finalizzato alla stipula di specifici contratti per l'esecuzione degli interventi volti al recupero di unità sfitte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, al fine di ridurre sensibilmente il fabbisogno e il disagio abitativo, in attuazione del Piano Nazionale previsto dall'art. 4 legge n.80/2014, ai sensi della D.G.R. della Lombardia del 14 maggio 2015 n.3577, tipologia b.1 (CUP b44b16000030006 - CIG 6856978d3d - n. gara Simog 6563799); b) l'importo complessivo massimo dell'accordo quadro

ammontava a € 5.110.600,00, di cui € 50.600,00 per oneri della sicurezza. L'importo a base di gara dei lavori (a misura) soggetto a ribasso ammontava a € 5.060.000,00, IVA esclusa; c) il criterio di aggiudicazione era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da valutare in base agli elementi evidenziati nel bando e nel capitolato speciale d'appalto, con previsione di 70 punti per l'offerta tecnica e di 30 punti per l'offerta economica; il bando precisava, da un lato, che l'offerta economica consisteva nell'indicazione del "ribasso percentuale unico da applicare all'Elenco Prezzi del Comune di Milano edizione 2016" e all'Elenco dei Prezzi Unitari (EPU), facente parte della documentazione progettuale della gara, dall'altro, che "fanno parte del presente EPU tutti i prezzi contenuti nel Listino Prezzi Comunale vol. 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2 e vol. specifiche tecniche, approvato con determinazione dirigenziale del direttore della direzione centrale tecnica PG.n.419636/2016 del 08/08/2016", riferiti a cinquanta capitoli di lavorazioni analiticamente individuati, tra cui, ad esempio, "1C.01 – demolizioni – rimozioni – disfacimenti – perfori – tracce"; c) all'esito della procedura di gara, cui partecipavano trentuno concorrenti, la Commissione redigeva la relativa graduatoria, che vedeva al primo posto C.N. Costruzioni Generali S.r.l. (di seguito "CN") con il punteggio complessivo di 81,786, di cui 51,786 punti per l'offerta tecnica e 30 punti per l'offerta economica, a fronte del ribasso offerto del 49,725% sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Al secondo posto si collocava il Consorzio Stabile Pedron con 79,859 punti complessivi, di cui 52,238 per l'offerta tecnica e 27,621 per l'offerta economica a fronte del ribasso offerto del 39,5% sull'elenco prezzi posto a base di gara; d) a fronte del ribasso offerto

dalla ricorrente - superiore del 20,042% alla media dei ribassi offerti dagli altri concorrenti, pari al 29,683% - con nota del 2 febbraio 2017 MM spa chiedeva a CN s.r.l. la presentazione delle giustificazioni in merito alla congruità dell'importo offerto, con specifico riferimento alle prescrizioni di gara, relativamente alle voci di prezzo offerte, nonché a tutti gli elementi ritenuti utili; CN presentava la relazione giustificativa il 17 febbraio 2017 che veniva esaminata dal Direttore della Direzione Infrastrutture Edilizia e Opere Idrauliche di MM s.p.a., il quale, con nota del 9 marzo 2017, rilevava testualmente quanto segue: "L'analisi della documentazione fornita da CN Costruzioni Generali S.r.l. non individua chiaramente il CCNL effettivamente adottato, di cui si chiede riscontro attraverso la messa a disposizione delle retribuzioni lorde mensili, in modo da verificare che il riferimento utilizzato per la valutazione economica dei costi della manodopera inserite nelle analisi dei prezzi sia congruente con quanto concretamente corrisposto alle proprie maestranze. Pur in assenza di tale informazioni, avendo CN Costruzioni Generali S.r.l. dichiarato l'adozione delle tabelle ministeriali per la valutazione dei costi della mano d'opera, la scrivente ha proseguito la propria analisi eseguendo un controllo sui prezzi giustificati dal Concorrente, mediante specifiche analisi prezzi, rispetto alle corrispettive voci dell'Elenco prezzi a base di gara, verificandone degli scostamenti. Tale analisi è stata condotta in considerazione dei pronunciamenti giurisprudenziali in merito...i quali prevedono che per determinare l'esclusione dalla gara deve essere verificata mediante giudizio complessivo di remuneratività ed affidabilità dell'offerta globalmente presentata dall'impresa e provvisoriamente aggiudicataria; pertanto la scrivente si è adoperata per effettuare una ulteriore analisi in merito

al valore residuo dell'utile di impresa risultante dall'applicazione dei costi della manodopera, dei materiali e dei noli/trasporti individuati da CN Costruzioni Generali S.r.l.. In particolare, a conclusione della fase di analisi dell'offerta, si rileva che tutti i prezzi offerti dal Concorrente, ad eccezione di 1M.11.010.0010.b, non si ritengono giustificati in quanto la produzione individuata per la manodopera in sede di offerta risulta essere non in linea con quella ritenuta congrua, ovvero con quella riportata nell'Elenco prezzo a base di gara, ottenendo di fatto un ribasso non giustificabile.

Si rileva pertanto che lo scostamento evidenziato in precedenza provocherebbe un incremento del valore reale dei costi che l'aggiudicatario sopporterebbe per la realizzazione dell'opera che, gravato della prevista percentuale per spese generali (pari al 6%, così come dichiarato da CN Costruzioni Generali S.r.l.), non consentirebbe di conservare un utile d'impresa sufficiente. Si rileva infatti che nell'offerta di CN Costruzioni Generali S.r.l. non permane un utile d'impresa apprezzabile (risulta negativa), tale da non generare vantaggi né economici né in termini di ricadute positive che discendono solo dalla qualificazione, dalla pubblicità e dall'aggiornamento del curriculum dell'impresa stessa ..."; e) con nota del 20 marzo 2017 MM spa comunicava a CN s.r.l. che la documentazione dalla stessa prodotta non era sufficiente ad escludere l'incongruità dell'offerta e assegnava termine per presentare ulteriori controdeduzioni; esaminata la relazione giustificativa prodotta il 29 marzo 2017 da CN s.r.l., con nota del 26 aprile 2017, il Direttore di MM s.p.a. confermava l'incongruità dell'offerta di CN srl, evidenziando testualmente che: 1. “ è stato dichiarato il CCNL adottato per le maestranze; tuttavia le

retribuzioni erogate al proprio personale non vengono utilizzate per la valutazione economica dei costi della manodopera inserite nelle analisi dei prezzi giustificati”; 2. “ sono state riviste la maggior parte delle analisi dei prezzi dell’impresa riscontrando tuttavia che tali prezzi continuano a non ritenersi giustificati in quanto la produzione individuata per la manodopera in sede di offerta risulta essere non in linea con quella ritenuta congrua, ovvero con quella riportata nell’Elenco prezzo a base di gara, ottenendo di fatto un ribasso non giustificabile”; 3. “si rileva pertanto che lo scostamento evidenziato provocherebbe un incremento del valore reale dei costi che l’aggiudicatario sopporterebbe per la realizzazione dell’opera che, gravato della prevista percentuale per spese generali (pari al 6%, così come dichiarato da CN Costruzioni Generali S.r.l.), non consentirebbe di conservare un utile d’impresa sufficiente”; f) con determinazione in data 8 maggio 2017, MM spa disponeva, pertanto, l’esclusione di CN s.r.l. dalla gara in ragione della accertata incongruità e insostenibilità dell’offerta, così motivando: “- preso atto che la documentazione giustificativa dei ribassi offerti non appare comprovare sufficientemente il basso livello dei prezzi; - rilevato altresì che la quota parte delle voci di prezzo non giustificate non risulta compensata dagli utili dichiarati; - ritenuto che tutta la documentazione prodotta da codesto Operatore economico non fornisca la prova, richiesta dall’articolo 97, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, per la giustificazione del basso livello dei prezzi offerti e non sia pertanto sufficiente ad escludere, nel suo complesso, l’incongruità dell’offerta...”; g) con determinazione di aggiudicazione definitiva del 1 giugno 2017, MM spa assegnava l’appalto in oggetto al Consorzio Stabile Pedron, collocato al

secondo posto della graduatoria; h) avverso i provvedimenti di esclusione e di aggiudicazione, la ricorrente proponeva l'impugnazione in esame; i) con ordinanza del 21 giugno 2017 n. 960/2017, il Tribunale respingeva la domanda cautelare contenuta nel ricorso e, nelle more della trattazione di merito, MM S.p.A. e il Consorzio Stabile Pedron stipulavano in data 9 ottobre 2017 l'accordo quadro finalizzato alla stipula di specifici contratti per l'esecuzione degli interventi oggetto della gara in esame; quindi, in data 12 dicembre 2017, le parti stipulavano il primo contratto applicativo del predetto accordo quadro, con la precisazione che la consegna dei lavori, già iniziati e da ultimare entro il termine del 19 giugno 2018, è avvenuta il 21 dicembre 2017.

2) E' infondata l'eccezione preliminare di rito con la quale le parti resistenti contestano l'ammissibilità del l'impugnazione, in quanto la notifica del ricorso in formato cartaceo, con data 7 giugno 2016, sarebbe stata seguita dal deposito del ricorso nativo digitale in data 16 giugno 2017, successiva alla notifica stessa.

Sul punto, va evidenziato, da un lato, che la parte non contesta la conformità di contenuto tra il ricorso notificato e quello depositato in giudizio, dall'altro, che la ricorrente ha depositato telematicamente non solo, il ricorso (per immagine) notificato, con asseverazione del difensore, ma anche il ricorso nativo digitale sottoscritto digitalmente.

Del resto, la disciplina vigente non preclude che la notifica del ricorso cartaceo sia seguita dal deposito del ricorso nativo digitale, salve eventuali contestazioni in ordine all'indispensabile corrispondenza tra i due atti, corrispondenza non posta in discussione nel caso di specie.

Per completezza, va precisato che, nella vigenza della disciplina del processo amministrativo telematico, la giurisprudenza cui aderisce il Tribunale ribadisce che “nessuna norma vieta di redigere il ricorso in doppio originale, uno digitale e uno cartaceo, avviando alla notifica, con le tradizionali modalità materiali, quest'ultimo (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 09 maggio 2017, n. 5545; TAR Lazio Roma, Sez. II, 1 marzo 2017, n. 2993; TAR Calabria Catanzaro, sez. I, ordinanza 20 aprile 2017, n. 679).

Va, pertanto, ribadita l'infondatezza dell'eccezione in esame.

3) Con più censure, da trattare congiuntamente perché strettamente connesse sul piano logico e giuridico, la ricorrente lamenta, in termini di violazione di legge e di eccesso di potere, l'irragionevolezza della valutazione di anomalia sottesa al provvedimento di esclusione, sia perché solo in sede giurisdizionale l'amministrazione avrebbe chiarito le ragioni della ritenuta incongruità dell'offerta, sia perché il relativo giudizio sarebbe stato condotto in modo irragionevole, senza alcuna considerazione delle giustificazioni offerte da CN s.r.l..

La ricorrente produce anche una relazione peritale, in forza della quale sostiene che il listino prezzi compreso nei documenti di gara solo in apparenza determinerebbe il costo del personale al netto delle spese generali e dell'utile programmato, ma in realtà consentirebbe di detrarre, successivamente, tali voci dal costo del personale, che, pertanto, sarebbe stato correttamente esposto in offerta al lordo delle voci ora indicate.

Le contestazioni formulate dalla ricorrente sono infondate.

Invero:

- la censura di carenza motivazionale è smentita per *tabulas* dal provvedimento di esclusione e dal contenuto degli atti ad esso prodromici, dai quali emerge – come già evidenziato – “che tutti i prezzi offerti dal Concorrente, ad eccezione di 1M.11.010.0010.b, non si ritengono giustificati in quanto la produzione individuata per la manodopera in sede di offerta risulta essere non in linea con quella ritenuta congrua, ovvero con quella riportata nell’Elenco prezzo a base di gara, ottenendo di fatto un ribasso non giustificabile. Si rileva pertanto che lo scostamento evidenziato in precedenza provocherebbe un incremento del valore reale dei costi che l’aggiudicatario sopporterebbe per la realizzazione dell’opera che, gravato della prevista percentuale per spese generali (pari al 6%, così come dichiarato da CN Costruzioni Generali S.r.l.), non consentirebbe di conservare un utile d’impresa sufficiente. Si rileva infatti che nell’offerta di CN Costruzioni Generali S.r.l. non permane un utile d’impresa apprezzabile (risulta negativa), tale da non generare vantaggi né economici né in termini di ricadute positive che discendono solo dalla qualificazione, dalla pubblicità e dall’aggiornamento del curriculum dell’impresa stessa ...”;

- insomma, l’anomalia si fonda sul rilievo che i prezzi esposti nell’offerta della ricorrente, pur comprendendo il costo della manodopera, lo decurtano di una percentuale corrispondente alle spese generali (13,5%) e all’utile (10%), sicché finiscono col riferirsi ad un costo della manodopera molto inferiore ai parametri tabellari di riferimento;

- ne deriva che il provvedimento di esclusione e gli atti istruttori, relativi alla verifica di anomalia, permettono di comprendere in modo inequivoco le ragioni per cui l’offerta di CN srl è stata ritenuta

anomala, sicché non è configurabile alcuna carenza motivazionale dei provvedimenti impugnati, che esprimono in modo chiaro le ragioni fattuali e giuridiche dell'esclusione, a fronte delle quali neppure è configurabile un'integrazione motivazionale postuma operata dall'amministrazione mediante le memorie prodotte in giudizio, come, invece, sostiene la ricorrente;

- quanto alla dedotta irragionevolezza della valutazione di anomalia, va osservato, in primo luogo, che sono proprio le relazioni tecniche prodotte in sede procedimentale da CN srl a documentare l'errore commesso in sede di individuazione del costo della manodopera, atteso che nel capitolo relativo alla "Produzione della manodopera" della Relazione giustificativa del 29.3.2017 la ricorrente, dopo avere riconosciuto l'esistenza di "analisi prezzi non corrette" nella propria precedente relazione, individua la percentuale di incidenza della manodopera sul prezzo di listino (51,37%) e la applica alle voci di produzione, ma a tale operazione fa seguire un'ulteriore decurtazione del valore risultante pari alle spese generali (13,5%) e all'utile stimato (10%);

- si tratta di una modalità di calcolo del tutto difforme da quella prevista nelle specifiche tecniche dell'elenco dei prezzi unitari del Comune di Milano, aggiornato ad agosto 2016 e posto a base di gara, ove si specifica che "[...] all'interno del Listino Prezzi è stata introdotta una colonna "% INC. MO" a sostituzione della preesistente colonna "TOTALE" nella quale viene indicata l'incidenza percentuale del costo della mano d'opera nel prezzo delle lavorazioni al fine di determinare il costo del personale all'interno della lavorazione, al netto delle spese generali e utili";

- contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente - anche mediante la relazione tecnica di parte, prodotta in giudizio - l'elenco dei prezzi unitari non lascia alcun dubbio in ordine al fatto che l'incidenza percentuale del costo della mano d'opera, sul prezzo delle singole lavorazioni, è già calcolata, nello stesso elenco dei prezzi, al netto delle spese generali e degli utili;
- ne consegue che l'intera offerta elaborata dalla ricorrente muove da un'erronea impostazione di fondo, perché pretende di decurtare il costo della manodopera, preso in considerazione dall'elenco dei prezzi, di un'ulteriore percentuale corrispondente alle spese generali e all'utile, senza rendersi conto che il costo della manodopera è già espresso, nell'elenco, al netto di tali voci di costo;
- come coerentemente messo in luce dalla stazione appaltante, solo in ragione dell'erronea quantificazione del costo della manodopera la ricorrente ha potuto formulare un'offerta con un ribasso del 49,725%, ribasso che non viene giustificato dalla ricorrente una volta ricondotto il costo della manodopera alla sua reale consistenza;
- certo la ricorrente ha cercato, già in sede procedimentale e poi in sede processuale, di riequilibrare l'offerta e di giustificarla nonostante l'incremento dell'incidenza del costo della manodopera sulle singole lavorazioni, ma tale operazione si è tradotta in un'alterazione generalizzata delle voci di costo esposte, alterazione non compatibile con le regole che disciplinano la valutazione di anomalia;
- sul punto, va evidenziato che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, il concorrente sottoposto a valutazione di anomalia non può fornire giustificazioni tali da integrare un'operazione di "finanza creativa", modificando, in aumento o in

diminuzione, le voci di costo, pur mantenendo fermo l'importo finale;

- l'offerta può subire limitati aggiustamenti in taluni dei suoi elementi, ma resta fermo il principio per cui, una volta presentata, l'offerta non è suscettibile di una radicale modificazione, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti (cfr. tra le tante T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 26 settembre 2016, n. 9927; T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 1° giugno 2015, n. 1287; Consiglio di Stato, sez. IV, 7 novembre 2014, n. 5497; Tar Lombardia Milano, sez. III, 3 dicembre 2013, n. 2681; Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 febbraio 2012, n. 636; Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3146);;

- il concorrente, fermo restando l'importo complessivo, può procedere a limitate correzioni, sicché si ritiene ammissibile che, a fronte di determinate voci di prezzo giudicate eccessivamente basse e dunque inattendibili, l'impresa dimostri che, per converso, altre voci sono state inizialmente sopravvalutate e che in relazione alle stesse è in grado di conseguire un concreto, effettivo, documentato e credibile risparmio, che compensa il maggior costo di altre voci;

- in altre parole, è possibile una modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo (rispetto alle giustificazioni eventualmente già fornite), lasciando, però, le voci di costo stesse invariate nella loro consistenza, ovvero un aggiustamento di singole voci di costo, che trovi il suo fondamento in sopravvenienze di fatto o normative, che comportino una riduzione dei costi, o in originari e comprovati errori di calcolo, o in altre ragioni plausibili voci (cfr., al riguardo, Consiglio di Stato, sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3146; T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 12 gennaio 2017, n. 63);

- nel caso di specie la ricorrente non si è limitata a particolari aggiustamenti, ma ha cercato di rimodulare l'offerta sulla base di giustificazioni generiche e non plausibili;
- invero, a fronte di un ribasso che eccede di circa 20 punti percentuali la media dei ribassi offerti, la ricorrente, in un primo tempo, ha prodotto una relazione giustificativa che, a fronte delle marcate perplessità manifestate dalla stazione appaltante, ha sostituito con una seconda relazione, con la quale ha riconosciuto di avere commesso, genericamente, degli errori di calcolo;
- nondimeno, proprio questa seconda relazione, ove viene palesato il procedimento adottato per quantificare la manodopera necessaria, rende evidente che la ricorrente ha applicato al prezzo indicato nel listino per le diverse lavorazioni, l'incidenza percentuale della manodopera, evidenziata pure nel listino, per poi, però, ridurre il costo così calcolato delle spese generali (13,5%) e dell'utile (10%);
- la ricorrente ha seguito un procedimento del tutto incoerente rispetto alla *lex specialis* e all'elenco dei prezzi da essa richiamato, perché ha ridotto indebitamente il costo della manodopera, senza rendersi conto che l'incidenza percentuale del costo della manodopera, indicata nel listino prezzi, è già decurtata delle spese generali e dell'utile;
- ciò ha determinato una radicale alterazione dei costi delle singole lavorazioni, in conseguenza dell'alterazione del costo della manodopera in ciascuna di esse compreso, sicché, una volta ricondotta a coerenza quest'ultima voce di costo, il ribasso finale del 49,725% risulta del tutto ingiustificato;
- né tale incongruenza è superata dalla relazione tecnica di parte e dalla successiva integrazione prodotte in giudizio;

- invero, al di là del fatto – in sé ovvio – che le giustificazioni devono essere rese alla stazione appaltante in sede procedimentale e non in sede processuale, va evidenziato, che anche l'analisi prodotta in giudizio continua a non fornire una concreta giustificazione di gran parte dei prezzi offerti, perché i valori di produzione e di costo della manodopera non sono in linea con quelli riportati nell'elenco dei prezzi a base di gara;
- non solo, la perizia integrativa reca un'analisi che comprende schede di prezzi non del tutto corrispondenti a quelle allegare alle relazione giustificative prodotte nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia, a conferma del fatto che la ricorrente, per cercare di giustificare il rilevante ribasso offerto, finisce col modificare l'offerta;
- insomma, le giustificazioni complessivamente rese dalla ricorrente non si sostanziano nei limitati aggiustamenti consentiti dalla giurisprudenza, ma determinano un'inammissibile alterazione dell'offerta, che risulta manipolata, sulla base riduzioni dei costi allegare in maniera del tutto generica e prive di elementi di riscontro; giustificazioni che, in ogni caso, non superano il vizio di fondo, consistito nell'indebita decurtazione dal costo della manodopera dei valori riferibili alle spese generali e all'utile;
- ne deriva che il giudizio di anomalia, lungi dal presentare i vizi logici dedotti dalla ricorrente, risulta aderente alle risultanze istruttorie, coerente con la disciplina di gara e del tutto ragionevole nelle valutazioni che esprime.

Deve, pertanto, essere ribadita l'infondatezza delle censure proposte.

4) In definitiva il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 5.000,00 (cinquemila) oltre accessori di legge, da dividere in uguale misura tra le altre parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore

Oscar Marongiu, Referendario

L'ESTENSORE
Fabrizio Fornataro

IL PRESIDENTE
Angelo De Zotti

IL SEGRETARIO